

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 21 dicembre 1982****che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino**

(82/893/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,considerando che la direttiva 64/432/CEE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 82/61/CEE <sup>(4)</sup>, prevede i requisiti sanitari cui devono rispondere gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione dell'afta epizootica e della malattia vescicolosa del suino nella Comunità, occorre mantenere per un periodo supplementare le misure comunitarie previste negli articoli 4 bis e 4 ter della direttiva 64/432/CEE; che, in caso di comparsa fortuita di afta epizootica in una parte limitata del territorio di uno Stato membro, il beneficio di tali disposizioni deve peraltro essere mantenuto se la malattia è stata eliminata;

considerando che la direttiva 72/461/CEE <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE <sup>(6)</sup>, prevede le condizioni di polizia sanitaria cui devono rispondere gli animali dai quali sono ottenute le carni destinate agli scambi intracomunitari;

considerando che, data l'evoluzione dell'afta epizootica nella Comunità, conviene mantenere per un ulteriore periodo le misure comunitarie previste all'articolo 13 della direttiva 72/461/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1. nell'articolo 4 bis, primo comma, la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 31 dicembre 1983;
2. all'articolo 4 ter:
  - a) nel primo e nel secondo comma, la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 31 dicembre 1983;
  - b) è aggiunto il comma seguente:
 

«Il presente articolo rimane applicabile:

    - i) agli Stati membri di cui al primo comma, frase introduttiva, qualora l'afta epizootica sia stata costatata in una parte limitata del loro territorio e sia stata eliminata;
    - ii) agli Stati membri di cui al primo comma, lettere A e B, qualora l'afta epizootica sia stata costatata in una parte limitata del loro territorio e sia stata eliminata.».

*Articolo 2*

Nell'articolo 13 della direttiva 72/461/CEE la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 31 dicembre 1983.

*Articolo 3*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1983.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

O. MÖLLER

<sup>(1)</sup> Parere reso il 17 dicembre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(2)</sup> Parere reso il 17 dicembre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.<sup>(4)</sup> GU n. L 29 del 6. 2. 1982, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.<sup>(6)</sup> GU n. L 186 dell'8. 7. 1982, pag. 20.